

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Norme in materia di domini collettivi (968-A)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

RUTA, SAGGESE

Al comma 1 dopo le parole: «comunque denominati» inserire le seguenti: «salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici.».

Art. 2.

2.100

RUTA, SAGGESE

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis La Repubblica tutela e valorizza, inoltre, i terreni demaniali dei Comuni, che nell'ambito della loro autonomia organizzativa, provvedono a predisporre un piano di ricognizione e valorizzazione, individuandoli in base alle seguenti caratteristiche:

a) terreni liberi, anche gravati da uso civico, suscettibili di uso agricolo colturale, compresi i castagneti;

b) terreni, anche gravati da uso civico, di tipo pascolivo, forestale o boschivo;

- c) terreni, anche gravati da uso civico, occupati abusivamente;
 - d) terreni *ex demaniali* già legittimati con ordinanze commissariali e non ancora oggetto di affrancamento alla data del 31 dicembre 2013».
-

2.101

BERGER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «decisione dell'ente collettivo» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del diritto dei singoli componenti della comunità stessa».

Art. 3.

3.3

PICCOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità, del mantenimento della destinazione agro-silvo-pastorale delle terre, nonché dell'imprescrittibilità dei diritti di uso civico».

3.4

PANIZZA, BERGER, ZELLER, PALERMO, ZIN

Al comma 3, dopo le parole: «dell'iusucapibilità», inserire le seguenti: «, dell'imprescrittibilità».

3.5

PICCOLI

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatte salve le esigenze di localizzazione ed esercizio delle opere pubbliche e di pubblica utilità».

3.6

RUTA, SAGGESE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite da demanio collettivo. In caso di perdita dell'originaria destinazione e ove non sia possibile un ritorno ad essa, il titolare del demanio collettivo redige un piano di valorizzazione che può prevedere anche la sdemanializzazione dei beni attraverso la comparazione dell'interesse collettivo e la compensazione dello stesso».

3.8

RUTA, SAGGESE

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«Tale vincolo non riguarda i terreni oggetto di liquidazione o legittimazione e/o affrancati».

3.100

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nei procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, i comuni o gli enti esponenziali della collettività titolari, conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia».
